

## **1. Il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale**

Con il Decreto Interministeriale dell'11 novembre 2011, che ha recepito l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, e con l'Accordo siglato in Conferenza Unificata il 27 luglio 2011 è cessata la sperimentazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale ed il sistema IeFP è oggi referenziato al mondo economico e del lavoro.

In continuità all'Accordo siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale<sup>1</sup>, nello specifico, considerata la necessità di definire i dispositivi necessari per il passaggio a nuovo ordinamento nonché di adottare, in relazione al nuovo quadro di riferimento, coerenti modelli di attestazione delle competenze e delle qualificazioni, il percorso di lavoro svolto dall'apposito Tavolo interistituzionale<sup>2</sup> ha consentito di:

- costituire il *Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale* che, a differenza del Repertorio delle figure professionali di riferimento di cui all'Accordo del 29 aprile 2010, comprende, ai fini della piena unitarietà nazionale del sistema IeFP, sia le figure sia i criteri metodologici di descrizione e aggiornamento periodico degli standard formativi delle qualifiche e dei diplomi;
- definire gli *standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche* in riferimento al terzo anno di qualifica e al quarto anno di diploma professionale;
- elaborare, per il riconoscimento tra i sistemi regionali, tra questi e il sistema di istruzione, i modelli e le relative note di compilazione di *Attestato di qualifica professionale e di Diploma professionale*;
- produrre, nelle more della definizione di tutti i dispositivi di certificazione necessari ad assicurare le corrispondenze e le modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione secondaria superiore e i crediti acquisiti nei percorsi di IeFP, un modello, con relative note di compilazione, per l'*attestazione delle competenze* acquisite dagli studenti che interrompono i percorsi IeFP;

---

<sup>1</sup> L'Accordo siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, in vista della messa a regime dei livelli essenziali dei percorsi IeFP completa e ridefinisce il Repertorio delle figure professionali di riferimento e dei relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali; inoltre, stabilisce che per quanto riguarda i livelli essenziali relativi alle competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche, al fine di assicurare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio, si fa riferimento ai risultati di apprendimento relativi alle competenze, conoscenze e abilità di cui al Regolamento dell'Obbligo di Istruzione (DM 139/07), nonché alle competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. Viene specificato, inoltre, che i risultati di apprendimento in esito all'Obbligo di Istruzione costituiscono la base culturale generale di riferimento per lo sviluppo nel terzo e nel quarto anno dei percorsi per il conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale delle competenze definite a partire dal quadro europeo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente e nel rispetto della specifica fisionomia dei percorsi di Istruzione e formazione professionale.

<sup>2</sup> Il tavolo interistituzionale è composto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano.

- costituire un referenziale omogeneo a livello nazionale per il mondo economico e delle professioni del sistema IeFP<sup>3</sup>, aggregando le figure triennali e quadriennali in sette aree professionali, individuate a partire dalla classificazione delle Aree Economico Professionali elaborata sulla base della traduzione italiana delle nomenclature statistiche internazionali, rispettivamente della classificazione delle attività economiche (NACE-ATECO) e della classificazione delle professioni (ISCO-NUP).

## 2. Il Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale

### 2.1. Riferimenti e percorso costruttivo

Il Repertorio trova il suo principale riferimento normativo nell'art 13, comma 1-quinques, della Legge 40/2007 che, nel prevedere l'adozione di Linee guida per realizzare "organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale", fa esplicito riferimento ad un Repertorio nazionale di qualifiche e diplomi professionali, inteso come quadro unitario delle figure di differente livello, articolabili in specifici profili sulla base dei fabbisogni del territorio, definite attraverso Accordi in Conferenza Stato-Regioni, secondo la disposizione del d.lgs. 226/2005, art. 27, comma 2.

Con l'Accordo siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010, il Repertorio nazionale trova una sua significativa ridefinizione e completamento rispetto ai primi quadri unitari di riferimento, in termini di figure e relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali, dei percorsi sperimentali triennali adottati attraverso l'Accordo Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 e l'Accordo Stato-Regioni del 5 febbraio 2009 che rappresentano, di fatto, le prime due tappe del percorso costruttivo dell'attuale Repertorio nazionale<sup>4</sup>. Per completezza del quadro istituzionale di riferimento caratterizzante questa fase, il 25 febbraio 2010 viene siglato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome un "Accordo per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi in sede di coordinamento tecnico e politico delle Regioni, quale riferimento per l'offerta di Istruzione e formazione professionale a livello regionale", che rappresenta lo strumento per dare continuità al lavoro di completamento e ridefinizione del Repertorio nazionale. Attraverso l'Accordo le Regioni e le Province autonome valorizzano tutte le acquisizioni documentali e strumentali condivise in esito al piano di lavoro e, nello specifico:

- il Documento metodologico approvato dal Coordinamento Tecnico delle Regioni in data 27 ottobre 2009;
- le figure di riferimento e gli standard formativi minimi relativi alle competenze, alle abilità minime, alle conoscenze essenziali tecnico-professionali caratterizzanti e alle competenze tecnico-professionali comuni dei percorsi triennali di Qualifica professionale, approvati dal Coordinamento Tecnico delle Regioni in data 30 luglio 2009;
- il Documento sulla fisionomia del Tecnico in esito al quarto anno di Diploma professionale, approvato dal Coordinamento Tecnico delle Regioni in data 30 luglio 2009 e, per le successive modificazioni, in data 27 ottobre 2009;
- le figure di riferimento e gli standard formativi minimi relativi alle competenze, alle abilità minime e alle conoscenze essenziali tecnico-professionali caratterizzanti del quarto anno di Diploma professionale, approvati dal Coordinamento Tecnico delle Regioni in data 27 ottobre 2009;
- gli standard formativi delle competenze di base del quarto anno di Diploma professionale, approvati dal Coordinamento Tecnico delle Regioni in data 27 ottobre 2009.

<sup>3</sup> La referenziazione è oggetto dell'Accordo siglato in Conferenza Unificata il 27 luglio 2011.

<sup>4</sup> Per cogliere, nello specifico, la valenza e la significatività dei principali elementi che hanno connotato il percorso costruttivo del Repertorio tra il 2006 e il 2010 si veda M. FRISANCO, "Il Repertorio nazionale delle qualifiche e dei diplomi professionali", Rassegna CNOS n. 2, 2010.

Tenendo conto delle acquisizioni documentali destinate a supportare l'Accordo Stato-Regioni, poi siglato in sede di Conferenza il 29 aprile 2010, le Regioni e le Province autonome convengono, nel loro specifico Accordo, di:

- acquisire il documento metodologico, quale strumento di supporto per lo sviluppo e la manutenzione del Repertorio dell'offerta di Istruzione e formazione professionale a livello nazionale;
- adottare gli standard formativi delle competenze di base del quarto anno di diploma professionale come quadro di riferimento comune a partire dal 2010/2011;
- valorizzare, come impianto di base comune per connotare gli obiettivi di apprendimento - declinati nei profili regionali - in esito al quarto anno di diploma professionale, il documento sulla fisionomia del tecnico professionale.

Al termine del periodo 2006 - 2010 il quadro istituzionale complessivo di riferimento comune, ai fini del passaggio dalla fase sperimentale al nuovo ordinamento del sistema di Istruzione e formazione professionale fondato sui livelli essenziali delle prestazioni e standard nazionali, risultava così articolato.

Tipologia di acquisizioni documentali	Collocazione	
	Accordo Stato Regioni 29 aprile 2010	Accordo tra Regioni e Province Autonome 25 febbraio 2010
Figure dei percorsi di qualifica professionale, art. 17, c.1, lettera a) d.lgs. n. 226/05	*	
Standard formativi minimi tecnico-professionali percorsi triennali	*	
Figure dei percorsi di diploma professionale, art. 17, c.1, lettera b) d.lgs. n. 226/05	*	
Standard formativi minimi tecnico-professionali caratterizzanti il quarto anno	*	
Documento metodologico		*
Documento sulla fisionomia del Tecnico in esito al quarto anno di Diploma professionale		*
Standard formativi delle competenze di base del quarto anno di Diploma professionale		*

Tale quadro istituzionale complessivo ha costituito il "punto di partenza" per la definizione degli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi IeFP. Nello specifico occorre:

- completare la definizione degli standard formativi minimi delle competenze tecnico professionali caratterizzanti le figure in Repertorio con la descrizione dei processi e delle attività di lavoro;
- tenere conto della referenziazione delle figure alle aree professionali;
- assumere, di conseguenza, un format di descrizione delle figure nazionali di riferimento coerente e diverso da quello utilizzato per declinare le figure assunte dall'Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010;
- definire i criteri metodologici di descrizione e aggiornamento degli standard formativi ricompresi nel Repertorio;
- declinare gli standard minimi formativi delle competenze di base del terzo anno e del quarto anno.

L'ancoraggio degli standard formativi ai processi e alle attività di lavoro è avvenuto avvalendosi del format utilizzato dal gruppo tecnico delle Regioni, che già prevedeva, per ogni competenza tecnico-professionale e suoi elementi costitutivi (abilità e conoscenze), la correlazione con lo specifico processo di lavoro e le sue attività caratterizzanti. Tale format di lavoro è stato poi armonizzato rispetto a quello utilizzato nell'Accordo del 29 aprile 2010, generando il format attualmente utilizzato per descrivere le figure. Viene così assunto, per il passaggio al nuovo ordinamento, un dispositivo metodologico fondamentale per marcare l'identità del sistema di IeFP: la declinazione dello standard formativo in rapporto ai processi e alle connesse attività che caratterizzano il contenuto professionale dello standard stesso.

La definizione dei criteri metodologici di descrizione e aggiornamento degli standard formativi è avvenuta attraverso la piena valorizzazione del documento metodologico oggetto dell'Accordo tra le Regioni e PA del 25 febbraio 2010: sono stati interamente recuperati le definizioni, i criteri di descrizione delle figure nazionali di riferimento, le indicazioni descrittivo-costruttive delle competenze, delle abilità e delle conoscenze; il dispositivo per l'aggiornamento ha, invece, conosciuto degli aggiustamenti in termini di fasi procedurali e di criteri di valutazione analitica e complessiva delle proposte di manutenzione e sviluppo del Repertorio.

La declinazione degli standard minimi formativi delle competenze di base del terzo anno e del quarto anno, dovendo rispettare l'approccio metodologico indicato tra i livelli essenziali dei percorsi stabiliti dall'Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010 e tenendo conto delle sperimentazioni in atto nelle Regioni e PA, soprattutto in riferimento all'applicazione degli standard di base per il quarto anno di diploma assunti dall'Accordo tra le Regioni e PA del 25 febbraio 2010, ha valorizzato solo in parte gli standard formativi delle competenze di base del quarto anno di diploma professionale condivisi dalle Regioni e PA; quest'ultimi sono stati, infatti, oggetto di una rilettura complessiva anche alla luce di un approccio costruttivo di filiera che doveva tenere conto della logica costitutiva e della fisionomia delle competenze in esito al terzo anno.

A partire dal 2011, il nuovo quadro istituzionale complessivo di riferimento comune risulta così articolato.

Tipologia di acquisizioni documentali	Collocazione			
	Accordo Stato Regioni 29 aprile 2010	Accordo tra Regioni e Province Autonome 25 febbraio 2010	Accordo Stato Regioni 27 luglio 2011	Accordo Stato Regioni 19 gennaio 2012
Figure dei percorsi di qualifica professionale, art. 17, c.1, lettera a) d.lgs. n. 226/05	*		*	*
Standard formativi minimi tecnico-professionali percorsi triennali	*		*	*
Figure dei percorsi di diploma professionale, art. 17, c.1, lettera b) d.lgs. n. 226/05	*		*	
Standard formativi minimi tecnico-professionali caratterizzanti il quarto anno	*		*	
Documento metodologico		*		
Criteri metodologici di descrizione e aggiornamento degli standard formativi			*	
Documento sulla fisionomia del Tecnico in esito al quarto anno di Diploma professionale		*		
Standard minimi formativi delle competenze di base del terzo e del quarto della istruzione e formazione professionale			*	
Standard formativi delle competenze di base del quarto anno di Diploma professionale		*		

Dalla mappa della tipologia delle acquisizioni documentali, della loro collocazione e valorizzazione nei diversi Accordi si evince come solo il documento sulla "Fisionomia del Tecnico in esito al quarto anno di Diploma professionale" rimane attualmente esclusivo riferimento regionale in quanto non recepito e/o valorizzato negli Accordi tra lo Stato e le Regioni. Decaduti, invece, risultano gli standard formativi delle competenze di base del quarto anno di diploma professionale elaborati nel 2010.

Per completezza dell'evoluzione del quadro di riferimento è inoltre opportuno fare riferimento anche all'Accordo Stato-Regioni siglato in sede di Conferenza il 19 gennaio 2012 riguardante l'integrazione del Repertorio 2011 che vede l'inserimento di una nuova figura (Operatore del mare e delle acque interne) e la ridefinizione della figura dell'Operatore del benessere, nello specifico dell'indirizzo "Estetica", con abilità e conoscenze estese anche ai trattamenti estetici eseguiti sulla superficie del corpo umano. Allo stato, il Repertorio conta 22 figure di operatore e 21 figure di tecnico.

## 2.2. Definizioni, impianto e approccio metodologico

Dopo aver tracciato in sintesi il percorso costruttivo tecnico e istituzionale del Repertorio sono necessari alcuni approfondimenti sul suo impianto metodologico, nello specifico sulle definizioni, sulle scelte, e loro implicazioni, che lo connotano.

Tra le varie definizioni la prima è quella di *Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale* inteso come insieme di figure di differente livello - di riferimento delle qualifiche e dei diplomi professionali - relative ad aree professionali, articolabili in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni del territorio.

Per *figura nazionale di riferimento* si intende uno standard minimo formativo, assunto a livello di sistema Paese, consistente in un insieme organico di competenze tecnico-professionali specifiche, declinate in rapporto ai processi di lavoro e alle connesse attività, che caratterizzano il contenuto professionale della figura stessa. Le figure nazionali di riferimento possono declinarsi in *indirizzi* che costituiscono specifici orientamenti formativi volti ad una più puntuale caratterizzazione della figura per prodotto/servizio/ambito/lavorazione<sup>5</sup>.

Figure e indirizzi:

- possono ulteriormente declinarsi, a livello regionale, in *profili* che rappresentano una declinazione dello standard formativo nazionale rispetto a specificità territoriali del mercato del lavoro. Tale declinazione può riguardare anche le competenze tecnico-professionali comuni e le competenze di base. Le competenze tecnico-professionali e di base che, sulla base delle specifiche esigenze territoriali, connotano il profilo regionale si intendono, in ogni caso, aggiuntive rispetto a quelle assunte dal sistema Paese come standard nazionale;
- sono aggregati per *area professionale*, che identifica un insieme coerente di comparti settoriali e che articola per ambiti economico-professionali l'offerta di IeFP.

Gli standard minimi formativi dei percorsi di istruzione e formazione professionale hanno come oggetto di riferimento fondamentale la *competenza*, intesa come “comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale”<sup>6</sup>.

Dal punto di vista dei criteri metodologici adottati, si tenga presente che nell'elaborare la definizione di Repertorio è stata fatta la scelta di valorizzare tutti i riferimenti di cui agli artt. 18 e 27, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 226/05 - dunque “qualifiche”, “diplomi”, “figure di differente livello”- enfatizzando però maggiormente, rispetto ai concetti e ai termini contenuti nei precedenti Accordi e allo stesso d.lgs. n. 226/05, la connotazione formativa, e non professionale, delle figure e

---

<sup>5</sup> Gli indirizzi sono stati introdotti come soluzione all'evidente anomalia, emersa in sede di attuazione dei percorsi formativi in alcuni sistemi regionali, che caratterizzava l'architettura di alcune delle 14 figure presenti nel Repertorio di cui all'Accordo Stato-Regioni 2006; vediamo brevemente l'esempio probabilmente più eclatante, quello dell'operatore del benessere. Tale operatore presentava standard di competenza sia in riferimento all'ambito dell'acconciatura che a quello dell'estetica; ne conseguiva, sul piano attuativo, la necessità di assicurare in tutti i sistemi regionali, pena il non rispetto dello standard nazionale, percorsi formativi polivalenti in esito ai quali la qualificazione finale non era specificatamente di ambito (acconciatura oppure estetica), ma di carattere misto (sia di acconciatura che di estetica). Evidenti, dunque, le problematiche di tale impostazione, riconducibili principalmente, da un lato, all'effettiva riconoscibilità e spendibilità, della qualificazione nel mercato del lavoro e, dall'altro, alla reale formabilità di competenze sufficientemente adeguate per affrontare l'ingresso in ruoli professionali che, nella realtà, sono nettamente distinti per tipologia di contesto lavorativo, responsabilità, out-put tipico del servizio, ecc.. Analoghe problematiche erano emerse anche per l'operatore alla promozione e accoglienza turistica (in questo caso, la polivalenza riguardava l'ambito della ricettività alberghiera e quello delle agenzie turistiche), per l'operatore alla ristorazione (con standard nazionale polivalente per cucina-servizi di sala) e per l'operatore grafico (con standard nazionale polivalente per pre stampa - stampa - allestimento - multimedia). Per molti sistemi regionali il rispetto dello standard nazionale, così congeniato, significava anche aggravio dei costi di gestione, data la necessità di effettuare investimenti in strutture e/o attrezzature per assicurare un'offerta formativa polivalente presso plessi non idonei, perché caratterizzati da percorsi di qualifica, da sempre, distinti.

<sup>6</sup> Definizione tratta dalla Raccomandazione sulla costituzione del Quadro europeo delle “qualificazioni” per l'apprendimento permanente, Parlamento Europeo e Consiglio del 23 aprile 2008.

dei profili declinati in termini di standard; di qui la decisione di considerare la figura come “figura di riferimento del percorso formativo” e non come “figura professionale”. Tale scelta ha trovato ragioni anche nella volontà di assicurare, da questa angolatura, un’effettiva coerenza all’approccio descrittivo “a banda larga<sup>7</sup>” della figura. Ciò ha portato all’individuazione e declinazione di figure che possono non trovare una precisa collocazione nella nomenclatura professionale: valga per tutti l’esempio dell’operatore del benessere, figura a “banda larga” del processo del trattamento dell’aspetto della persona, che non trova riscontro nel mondo del lavoro se non in termini di acconciatore o in termini di estetista.

Figure e indirizzi sono stati identificati tenendo conto della corrispondenza dei titoli in uscita dai percorsi triennali e quadriennali con differenti livelli del Quadro Europeo delle “Qualificazioni” (QEQ/EQF) e declinati secondo descrittori e definizioni di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro Europeo delle “Qualificazioni” per l’apprendimento permanente del 23 aprile 2008. Nello specifico, la costruzione del Repertorio, da questa angolatura di analisi, si fonda sull’adozione di un approccio di lavoro “di filiera” che ha richiesto un lavoro congiunto e contestuale: non si potevano individuare le figure di diploma senza aver prima individuato quelle di qualifica; non si potevano declinare gli standard formativi degli operatori senza tener conto della fisionomia di quelli dei tecnici e, per quest’ultimi, era necessario tener conto anche della connotazione dei tecnici superiori. Una delle questioni centrali nella costruzione del Repertorio è stata l’assicurazione del rispetto dei differenziali tra i livelli QEQ/EQF interessati: il 3° livello per gli operatori, il 4° livello per i tecnici, il 5° livello come riferimento “alto”, rispetto al quale calibrare gli standard formativi dei diplomi professionali. Per ovviare alla carenza di riferimenti-guida offerti dai descrittori del QEQ/EQF - il differenziale, tra il 3° e il 4° livello, è basato principalmente sull’autonomia e sulla responsabilità - i tre livelli di qualificazione europea, qui interessati, sono stati riletti<sup>8</sup> allo scopo di connotarli dal punto di vista:

- della tipologia di ampiezza delle conoscenze e delle abilità;
- delle caratteristiche dell’ambiente lavorativo;
- della tipologia dei problemi da affrontare;
- dell’approccio di soluzione ai problemi;
- del tipo di attività presidiate;
- del contributo dato allo sviluppo delle attività.

Questo approccio costruttivo delle fisionomie delle figure di differente livello e degli standard formativi ha consentito di assicurare una effettiva progressione verticale della dimensione professionale (secondo un’ottica di filiera) rispetto a quella dell’operatore, individuando come elementi di differenziazione: la tipologia/ampiezza delle conoscenze, la finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche, il grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività, la tipologia del contesto di operatività, la presenza di ulteriori specializzazioni, ma anche, più in generale, le modalità di comportamento nei contesti sociali e lavorativi, l’uso di strategie di autoapprendimento e di autocorrezione.


Proprio per favorire una maggiore consapevolezza del significato di sviluppo di filiera formativa correlata ai livelli QEQ/EQF, nello specifico al fine di cogliere i tratti generali della fisionomia di qualificazione di operatori e tecnici, è possibile, riclassificando gli standard formativi in quattro macro-cluster di tipizzazione delle competenze (tecnico-caratterizzanti, relazionali, cognitive, gestionali), cogliere (cfr. figura seguente) il passaggio, al crescere dei livelli di qualificazione, da una dimensione prevalentemente tecnica (operatore, livello 3) ad una dimensione ancora tecnica ma

---

<sup>7</sup> La figura a “banda larga” rappresenta standard formativi validi e spendibili in molteplici e diversi contesti professionali e lavorativi, corrispondenti ad un insieme compiuto e riconoscibile di competenze.

<sup>8</sup> La metodologia adottata è stata offerta da uno specifico studio contenuto in M. FRISANCO, *Scenari, esperienze, riflessioni e proposte per l’elaborazione di una metodologia di lavoro per giungere a una definizione e descrizione del “tecnico superiore”, per coglierne i fabbisogni, per promuoverne la formazione*, in M. PELLERREY (a cura di), *Studio sull’intera filiera formativa professionalizzante alla luce delle strategie di Lisbona a partire dalla formazione superiore non accademica*, Rapporto finale, CNOS-FAP - CIOFS-FP, dicembre 2008.

più aperta sia a quella relazionale che gestionale (tecnico, livello 4), ad una dimensione marcatamente gestionale, oltre che relazionale e cognitiva, per il tecnico superiore (livello 5).



Il costrutto della definizione di Profilo (regionale) mette poi in risalto alcuni elementi che hanno evidenti implicazioni sulla programmazione dell’offerta formativa e sulla progettazione dei percorsi a livello territoriale. Nello specifico: il rapporto tra il profilo regionale e, in generale, lo standard nazionale; la “connotazione” o “fisionomia” che può assumere il profilo regionale. Lo “standard nazionale”, infatti, può riferirsi alla sola figura oppure, eventualmente, alla combinazione data dalla figura e da almeno uno degli indirizzi della stessa. Tale architettura influenza la fisionomia del profilo regionale e, per questo, è opportuno fare chiarezza anche su questo aspetto metodologico dell’impianto del Repertorio. In altri termini, nel caso di figura articolata in indirizzi, si è convenuto che lo standard nazionale è dato dall’insieme costituito dagli standard formativi comuni agli indirizzi e da quelli caratterizzanti almeno uno degli indirizzi. È evidente, infatti, che, nel caso di figura articolata in indirizzi, lo standard non può essere costituito dalla sola “parte comune” oppure dal solo indirizzo. Non vi sono dubbi sul fatto che questa architettura agevoli la programmazione nel contesto regionale e che la presenza dell’indirizzo possa essere vista come garanzia dell’effettivo rispetto dell’identità dei diversi sistemi regionali dentro il quadro unitario nazionale. Livellando al minimo gli standard formativi connotativi degli indirizzi si è creata la condizione per poter modellare il profilo regionale in rapporto allo standard nazionale ed a seconda delle specificità del sistema territoriale. Le Regioni hanno, infatti, la possibilità di programmare, in base alle loro necessità, optando per uno standard nazionale di riferimento di carattere polivalente, dato dalla “parte comune” della figura e dall’aggregazione di tutti gli indirizzi, oppure dato dalla combinazione della “parte comune” della figura con l’indirizzo, o gli indirizzi, scelto/i tra quelli previsti. Tenendo poi conto che il Profilo regionale non può mai togliere nulla allo standard nazionale ma solo aggiungere [*“le competenze tecnico professionali che, sulla base delle specifiche esigenze territoriali, connotano il Profilo regionale si intendono aggiuntive rispetto a quelle assunte dal sistema Paese come standard nazionale”*], il profilo, sulla base dell’architettura dello standard nazionale scelto dal sistema regionale, può assumere le seguenti “connotazioni” o “fisionomie”:

- profilo regionale come accorpamento di più indirizzi;
- profilo regionale come articolazione ulteriore (potenziamento/allargamento) della figura o dell’indirizzo;

- profilo regionale come ulteriore declinazione delle competenze e/o dei loro elementi costitutivi (abilità, conoscenze) della figura e/o dell'indirizzo.

Di seguito alcuni esempi di “fisionomie” di Profilo regionale.

Esempio di Profilo regionale correlato ad uno standard nazionale di carattere polivalente		
Standard nazionale Figura	Standard nazionale Indirizzo	Profilo regionale
Operatore grafico	Stampa e allestimento	Operatore grafico multimediale
	Multimedia	

Esempio di Profilo regionale come articolazione ulteriore (potenziamento/allargamento) della figura		
Standard nazionale Figura	Standard nazionale Indirizzo	Profilo regionale
Operatore meccanico	Nessuno	Operatore di carpenteria metallica

Esempio di Profilo regionale come articolazione ulteriore (potenziamento/allargamento) di un indirizzo		
Standard nazionale Figura	Standard nazionale Indirizzo	Profilo regionale
Operatore agricolo	Coltivazioni arboree, erbacee, ortofloricole	Operatore Orto-floro-vivaista e del verde
	Allevamento animali domestici	
	Silvicoltura, salvaguardia dell'ambiente	

A chiusura della disamina dell'impianto metodologico fondante il Repertorio vanno richiamate le indicazioni descrittive-costruttive delle competenze, delle abilità e delle conoscenze, elaborate ed assunte al fine di assicurare:

- nella definizione degli standard minimi formativi, aderenza alle definizioni e all'impostazione del quadro europeo e piena corrispondenza dei titoli in uscita dai percorsi con i livelli previsti dal QEQ/EQF;
- nella prospettiva della manutenzione periodica del Repertorio, l'utilizzo di un'impostazione e di linguaggi comuni nella presentazione delle proposte regionali di aggiornamento.

Attraverso tali indicazioni si sono assunti criteri metodologici e linguaggi comuni, indispensabili ai fini della costruzione e sviluppo di un impianto a valenza nazionale.

In riferimento alla “**competenza**”:

- per identificare le competenze tecnico-professionali ci si riferisce ai processi di lavoro ed alle attività specifiche fondamentali, che connotano e caratterizzano la Figura/Indirizzo in modo necessario, sufficiente, essenziale; per questo motivo sono indicate solo le competenze effettivamente connotative o caratterizzanti sia le Figure che gli eventuali Indirizzi;
- per descrivere la competenza i criteri utilizzati devono assicurare un costrutto che esprima il livello di responsabilità e di autonomia, che specifichi le caratteristiche essenziali del suo contesto d'esercizio, che offra riferimenti alle risorse mobilitate, oltre all'indicazione della prestazione attesa. La competenza, in coerenza con l'EQF, è descritta in termini di responsabilità e autonomia ed esprime la sintesi dei suoi elementi costitutivi, quali: la tipologia della situazione/contexto per la quale essa fornisce una certa padronanza; le risorse che essa mobilita (saperi di vario tipo, atteggiamenti, schemi e/o procedure di azione e di decisione, ecc.); il prodotto atteso. Sul piano descrittivo, ne consegue l'utilizzo di verbi all'infinito che identificano chiaramente la tassonomia dei livelli di responsabilità/autonomia differenziati per le



figure di operatore e di tecnico (ad esempio, eseguire, effettuare, collaborare, scegliere, predisporre, controllare, coordinare, programmare, gestire, ecc.), la specificazione delle caratteristiche essenziali del contesto di esercizio, il riferimento alle risorse mobilitate, l'indicazione della prestazione o della famiglia di prestazioni attesa a seconda del grado di complessità della competenza. In via prioritaria nel descrittivo della competenza si utilizza un solo verbo, due verbi solo se necessario, ovvero quando indicano una successione organica e coerente; non vanno utilizzati due verbi quando uno contiene l'altro oppure se in alternativa (ad es., "gestire e sovrintendere"); non vengono infine mai utilizzare locuzioni del tipo: "correttamente", "adeguatamente", "con un certo grado di autonomia;

- nella costruzione della competenza occorre identificare i suoi elementi costitutivi, le abilità e le conoscenze.

In riferimento alle **"abilità"** e alle **"conoscenze"**:

- le abilità indicano le capacità di applicare conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi; sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti); possono ricorrere in competenze diverse ed esprimono il lato tecnico/applicativo/relazionale per l'esercizio della competenza; ne consegue l'uso di verbi e di una sintassi in grado di mettere in evidenza la dimensione applicativa e/o di utilizzo di tecniche/procedure/metodiche. Non possono avere spessore più ampio della competenza e devono essere almeno due per ogni competenza. Come avviene con le competenze, le abilità sono espresse con verbi all'infinito e non vengono mai utilizzate locuzioni del tipo: "correttamente", "adeguatamente", "con un certo grado di autonomia"; per descrivere un'abilità si usa normalmente un solo verbo.
- le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un ambito di lavoro. Sono individuate rispetto alle singole competenze, secondo criteri di essenzialità e di effettiva "formabilità" in relazione al contesto di apprendimento. Sono descritte come teoriche e/o pratiche e possono ricorrere in competenze diverse. Il loro spessore va sempre legato al livello della competenza, a sua volta legato al target di utenza; sono espresse con sostantivi, indicanti prevalentemente tipologie e/o oggetti di saperi (ad es. principi di ....., elementi di..., tecniche di ...). Al fine di evitare di fornire una indicazione generica delle conoscenze, unicamente legata alle discipline, la formulazione "elementi di...", "principi di..." va integrata con "correlate/i ai..." con la specifica di settore, in modo da ancorare le conoscenze ad un ambito concreto di applicazione professionale. Nella conoscenze è opportuno inserire il riferimento a "terminologia tecnica, specifica del settore, in una lingua comunitaria", in presenza di tutte le figure che prevedono conoscenze linguistiche specifiche/di tipo tecnico, non riconducibili alle competenze di base;
- le abilità e le conoscenze sono da intendere, rispettivamente, come minime ed essenziali perché necessarie e significative per far fronte alla tipologia di situazioni caratterizzante l'esercizio della competenza.

### 2.3. La manutenzione e l'aggiornamento

Il Repertorio nazionale, le figure nazionali di riferimento che lo costituiscono ed i relativi standard minimi formativi delle competenze tecnico-professionali specifiche sono aggiornati periodicamente con cadenza triennale, con riferimento agli esiti del monitoraggio e delle valutazioni di sistema, nonché agli sviluppi della ricerca scientifica, alle innovazioni tecnologiche e alle esigenze espresse dal mondo economico e produttivo. La manutenzione del Repertorio nazionale prevede le seguenti operazioni:

- l'aggiornamento delle figure e/o dei relativi indirizzi e delle relative competenze tecnico-professionali;
- l'individuazione e la descrizione di nuove figure nazionali di riferimento delle qualifiche e dei diplomi di Istruzione e Formazione Professionale.

Per entrambe le operazioni di manutenzione del Repertorio nazionale si prevedono le seguenti fasi procedurali:

- proposta di aggiornamento di figura/indirizzo o di nuova figura nazionale di riferimento a cura della IX Commissione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, al Tavolo Tecnico Interistituzionale, composto dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Coordinamento Tecnico della IX Commissione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, in base alle indicazioni descrittivo-costruttive e secondo il format previsto per la definizione di figure e indirizzi, a cadenza triennale, entro il mese di settembre, per l'anno scolastico e formativo seguente.
- istruttoria a cura del Tavolo Tecnico Interistituzionale sulla base di:
  - verifica della completezza e conformità dei supporti documentali in base alle indicazioni descrittivo-costruttive, al format previsto per la definizione di figure e indirizzi, comprensivi delle eventuali tabelle di corrispondenza tra le nuove denominazioni delle figure/indirizzi e le precedenti denominazioni;
  - verifica di coerenza con il riferimento unitario al profilo educativo, culturale e professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
  - valutazione analitica e complessiva delle proposte di manutenzione e sviluppo in riferimento a:
    - aderenza delle proposte alle innovazioni dei processi di lavoro e/o alle esigenze del sistema socio-economico territoriale e/o settoriale;
    - comprovata sostenibilità/occupabilità riferita al target di utenza;
    - ricorsività e/o evidenza del carattere sovraregionale delle proposte, in una logica di “banda larga” delle figure del Repertorio nazionale;
    - coerenza delle proposte con il quadro complessivo dell'offerta tecnica e professionale secondaria e superiore di istruzione e formazione professionale e con i differenti livelli del Quadro Europeo delle “Qualificazioni” tenendo conto di quanto previsto dall'Intesa del 16 dicembre 2010;
- convocazione, entro il mese di novembre, di una Conferenza dei servizi a livello nazionale, alla quale partecipano, oltre le amministrazioni componenti del Tavolo Tecnico Interistituzionale, le altre amministrazioni interessate e le parti sociali per il parere sulle proposte di aggiornamento;
- approvazione dell'aggiornamento del Repertorio nazionale e dei relativi standard minimi formativi mediante Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, recepito con Decreto adottato di concerto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le competenze tecnico-professionali comuni e/o le competenze di base ed i relativi standard minimi formativi possono essere aggiornati periodicamente con cadenza triennale, con riferimento agli esiti del monitoraggio e delle valutazioni di sistema di filiera e del complessivo sistema educativo di istruzione e formazione professionale, nonché agli sviluppi della ricerca scientifica, alle innovazioni tecnologiche e alle esigenze espresse dal mondo economico e produttivo. L'aggiornamento prevede le seguenti operazioni:

- proposta di aggiornamento al Tavolo Tecnico Interistituzionale a cura di uno o più dei suoi componenti, entro il mese di settembre per l'anno scolastico e formativo seguente, descritti secondo descrittori e definizioni di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle “Qualificazioni” per l'apprendimento permanente del 23 aprile 2008, nonché secondo le indicazioni descrittivo-costruttive;
- istruttoria a cura del Tavolo Tecnico Interistituzionale sulla base di:
  - verifica della completezza e conformità dei supporti documentali a descrittori e definizioni di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente del 23 aprile 2008 nonché alle indicazioni descrittivo-costruttive;

- verifica di coerenza con il riferimento unitario al profilo educativo, culturale e professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
  - valutazione analitica e complessiva delle proposte di manutenzione e sviluppo in riferimento agli esiti del monitoraggio e delle valutazioni di sistema di filiera e del complessivo sistema educativo di istruzione e formazione professionale, nonché agli sviluppi della ricerca scientifica, alle innovazioni tecnologiche e alle esigenze espresse dal mondo economico e produttivo.
- approvazione dell'aggiornamento delle competenze tecnico-professionali comuni e/o delle competenze di base e dei relativi standard minimi formativi mediante Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, recepito con Decreto adottato di concerto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

### **3. Lo standard nazionale di operatori e tecnici: articolazione ed elementi connotativi**

Gli elementi che connotano lo standard dell'operatore sono:

- la presenza di due quadri di riferimento nazionale tra loro complementari, quello delle competenze tecnico-professionali caratterizzanti, costituenti il *core* della figura, e quello delle competenze tecnico-professionali comuni alle diverse figure, riferite agli ambiti della qualità, della sicurezza, della tutela della salute e dell'ambiente. Per quest'ultima tipologia di competenze si è scelto di non duplicare questi standard in ogni figura, dato il carattere di "trasversalità" che le caratterizza, rinviando poi alla specifica figura, declinata dal profilo regionale, tutti gli adattamenti e curvature di "settore" necessari in termini di competenze, abilità o conoscenze; eventualmente possono essere indicati come standard formativi caratterizzanti una singola figura/indirizzo qualora vi siano delle significative specificazioni di settore che è necessario evidenziare; in questo caso, è specificato e descritto solo ciò che è connotante, sulla base di quanto già previsto nella competenza comune;
- la ricorrenza, in tutte le figure, di standard relativi alle attività di pianificazione e organizzazione del proprio lavoro, di approntamento di strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività, di monitoraggio del funzionamento degli stessi, di predisposizione e cura degli spazi di lavoro che trovano poi adattamenti rispetto alla singola figura.

Per quanto riguarda il tecnico, lo standard si connota per:

- la presenza di competenze tecnico professionali comuni a tutte le figure (relative a sicurezza, salute e rispetto dell'ambiente) e/o ricorrenti (relative alla gestione organizzativa del lavoro, alla gestione di impresa, al rapporto con i clienti, al rapporto con i fornitori, alla valutazione del risultato, al controllo e collaudo) in gruppi di figure in rapporto alle loro specificità;
- presenza, eventuale, di competenze tecnico professionali specifiche ed ulteriori rispetto a quelle dell'operatore;
- presenza, eventuale, di competenze tecnico professionali che rappresentano una progressione di quelle del terzo anno, nei termini, comunque, di un loro sostanziale incremento/differenziazione a livello di autonomia/responsabilità e ambito/dimensione di attività presidiato;
- non riproposizione delle competenze tecnico professionali a carattere operativo, relative alle attività del processo di lavoro già presidiate dalle competenze del terzo anno, che vengono presupposte e date per acquisite rispetto alla fisionomia professionale del tecnico.

### **4. Lo standard nazionale delle competenze di base: articolazione ed elementi connotativi**

Il d.lgs. n. 226/05 (art. 18, c. 1, lett. b) prevede, quale livello essenziale delle prestazioni, la definizione di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed

economiche. Esse indicano il riferimento minimo comune nazionale dei risultati di apprendimento in esito ai percorsi di IeFP di secondo ciclo e sostituiscono le competenze di base dell'Accordo Stato Regioni 15 gennaio 2004.

Gli standard formativi sono articolati in:

- competenza linguistica;
- competenza storico, socio-economica;
- competenza matematica, scientifico-tecnologica.

Per l'individuazione e la declinazione delle competenze di base si è operato sulla base dei seguenti criteri:

- standard formativi di base triennali di cui all'Accordo Stato-Regioni del 15 gennaio 2004, competenze di base e competenze chiave di cittadinanza a conclusione dell'obbligo di istruzione, eventuali aggiustamenti apportati dai sistemi regionali agli standard formativi di base triennali alla luce dell'obbligo istruttivo, come elementi base del processo di definizione;
- competenze chiave per l'apprendimento permanente (di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006) come quadro di riferimento per una qualificazione della persona nella sua globalità;
- dimensioni educativa e culturale, oltre che professionale (PECuP, allegato A, d.lgs. n. 226/05), come finalità generali del percorso formativo;
- competenze in esito al terzo anno che assumono quale base e sviluppano le competenze e i saperi dell'obbligo di istruzione;
- competenze del quarto anno, costruite sempre in una logica evolutiva, che assumono le competenze in esito al terzo anno e si incentrano sugli aspetti di caratterizzazione professionale, in rapporto alle competenze tecnico-professionali;
- espressione unitaria della competenza, ovvero sua determinazione in termini sintetici e non di dettaglio, anche in analogia con gli allegati tecnici del DM n. 139/07 ed in funzione delle possibili specificazioni territoriali;
- carattere essenziale e non generico della competenza descritta, in funzione della messa in trasparenza dei risultati di apprendimento attesi;
- non formulazione delle competenze e loro elementi (abilità e conoscenze) in riferimento alla "competenza linguistica in lingua straniera" per la quale vengono assunti come standard formativi minimi i risultati dell'apprendimento stabiliti dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001): nello specifico, le competenze, abilità e conoscenze previste per il livello di padronanza linguistica "A2" al conseguimento della qualifica professionale e per il livello "B1" al conseguimento del diploma professionale.

L'opzione metodologica di fondo è stata quella di spostarsi con più decisione dalla struttura adottata dagli standard triennali sperimentali, di cui all'Accordo Stato-Regioni del 2004, e poi dal Regolamento dell'Obbligo di istruzione (schema dei quattro assi culturali), al modello e all'articolazione delle competenze chiave europee per l'apprendimento permanente. Nella costruzione degli standard del terzo e del quarto anno si doveva assicurare l'identità "formativa" del sistema di Istruzione e formazione professionale, dove la dimensione culturale si rafforza progressivamente, ma in forte interrelazione con quella professionale.

In questo modo, grazie soprattutto al forte riferimento alla logica costitutiva delle competenze chiave europee e del Quadro europeo delle qualifiche, gli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base possono esprimere effettivamente il carattere "integrato" culturale e professionale proprio della IeFP. Infine:

- in riferimento agli standard formativi è possibile l'individuazione - a livello territoriale - di diverse soluzioni di articolazione intermedia o di eventuali ulteriori specificazioni, in rapporto alle scelte di sistema ed agli specifici ordinamenti didattici definiti dalle Regioni nell'ambito delle proprie competenze esclusive in materia di IeFP;
- al pari degli standard tecnico-professionali, anche quelli di base sono oggetto di aggiornamento e manutenzione sulla base degli esiti della loro applicazione ai sistemi regionali e, nello

specifico, delle eventuali problematiche, criticità e nuove necessità che emergeranno in sede di progettazione ed attuazione dei percorsi triennali e quadriennali nei vari territori.

## **5. I modelli di Qualifica, di Diploma e di Attestato di competenze**

In base a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 226/2005 e in coerenza con quanto definito al punto 3 dell'intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del 16 dicembre 2010, riguardante «l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40», sono stati adottati i nuovi modelli di Qualifica e Diploma di Istruzione e Formazione Professionale.

Nelle more della definizione di tutti i dispositivi di certificazione necessari ad assicurare le corrispondenze e modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione secondaria superiore ed i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale, è stato adottato il modello di attestazione intermedia delle competenze da rilasciare in caso di interruzione del percorso.

I nuovi modelli sostituiscono quelli previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 28 ottobre 2004.

Nell'elaborazione dei modelli di Qualifica e Diploma si è operato sulla base dei seguenti criteri:

- il modello prevede la Qualifica/Diploma ed il relativo Allegato, parte integrante della certificazione;
- la previsione dell'Allegato risponde alla necessità di allineare il modello ai dispositivi di certificazione di matrice europea e di poter disporre di uno strumento in grado di esplicitare il profilo regionale, le sue correlazioni con lo standard nazionale, le competenze acquisite, le esperienze più significative di apprendimento in ambito lavorativo, ogni altro elemento utile alla descrizione del profilo dello studente in esito al percorso, compreso il riferimento a eventuali patentini / attestazioni specifiche;
- la denominazione della Qualifica/Diploma corrisponde a quella del Profilo della Regione e, nel caso di coincidenza con la Figura nazionale, viene riportata la denominazione di quest'ultima;
- il livello di qualificazione indicato è quello definito dal Quadro Nazionale delle Qualifiche;
- in riferimento alle competenze, vengono riportate le denominazioni di tutte le competenze tecnico-professionali specifiche e comuni alle figure/indirizzi nazionali di riferimento, di tutte quelle che connotano il profilo regionale se aggiuntive o se rappresentano una coniugazione di quelle dello standard nazionale, nonché tutte le competenze di base, validate in sede di esame, che esprimono la specifica fisionomia dello studente al termine del percorso;
- non sono pertinenti, e di conseguenza non sono oggetto della certificazione, gli elementi relativi alla progettazione formativa (articolazione in unità formative / moduli, contenuti specifici sviluppati, ecc.), alle discipline / insegnamenti o alla durata del percorso.

L'elaborazione del modello di Attestato di competenze ha tenuto conto che, in caso di interruzione del percorso, il riferimento alla competenza come "oggetto esclusivo" della certificazione può generare delle criticità qualora i tempi di frequenza dello studente o la programmazione didattica attuata nello specifico periodo possano aver favorito il raggiungimento di risultati di apprendimento centrati più su conoscenze e/o abilità che su competenze. Di conseguenza:

- sono inserite nell'Attestato le denominazioni dei risultati di apprendimento in termini di competenze e/o loro elementi (abilità/conoscenze) effettivamente acquisiti dallo studente, afferenti sia all'ambito di base, sia a quello tecnico professionale;
- non sono pertinenti, e di conseguenza non sono oggetto della certificazione, gli elementi relativi alla progettazione formativa (articolazione in unità formative / moduli, contenuti specifici sviluppati, ecc.), alle discipline / insegnamenti o alla durata del percorso;

- le abilità e le conoscenze sono sempre essere poste in connessione alla competenza di riferimento;
- nel caso di non raggiungimento della competenza, ovvero di suo raggiungimento parziale, viene indicata la denominazione della competenza ed esplicitate le denominazioni degli elementi di competenza (abilità e conoscenze ad essa riferite) effettivamente acquisiti.

## **6. Identità del sistema e dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale: la necessità di un nuovo profilo educativo, culturale e professionale**

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale sono dotati di una propria identità educativa, culturale, professionale che si esplicita nei caratteri specifici dei propri standard formativi minimi e fa riferimento, in una logica di pari dignità con il sistema dell'istruzione secondaria superiore, al profilo educativo, culturale e professionale (PECuP) dello studente comune al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Con il passaggio al nuovo ordinamento e, nello specifico, con le scelte e gli approcci metodologico - costruttivi che hanno guidato la nascita del Repertorio nazionale IeFP, l'elaborazione dei nuovi standard formativi, la costruzione di nuovi dispositivi e strumenti, emergono oggi, ancor più che nella fase di sperimentazione, specifici elementi di "profilo" e di "fisionomia" di rilevante portata:

- l'identità dei percorsi di istruzione e formazione professionale risulta ancor più fondata sull'assunzione, sul piano epistemologico, cognitivo e formativo, della cultura tecnico-professionale nella sua pari dignità rispetto alla cultura umanistica e nella valorizzazione della dimensione pratica del sapere e della valenza educativa del lavoro e della tecnica esperiti nella concretezza delle dinamiche sociali, economiche e produttive dei territori;
- i percorsi sostengono la crescita armoniosa e la valorizzazione della persona come elemento centrale del processo educativo-formativo dentro un quadro generale di arricchimento ed innalzamento della cultura di base, di abilità cognitive e pratiche che consentono allo studente di maturare, in una dimensione operativa e tecnica, livelli differenziati di consapevolezza, responsabilità e autonomia (personale, professionale e relazionale).

Nonostante il significativo consolidamento, se non ulteriore sviluppo e qualificazione, di queste caratterizzazioni "identitarie", il lungo processo di lavoro e confronto interistituzionale funzionale al passaggio al nuovo ordinamento ha lasciato sullo sfondo la rivisitazione del PECuP dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Le Regioni hanno ritenuto che il sistema di IeFP già disponga di un adeguato quadro descrittivo degli elementi del sistema, rintracciabili sia negli Accordi del luglio 2011 sia in atti precedenti. Considerando che i Regolamenti di riordino dell'istruzione professionale e dell'istruzione tecnica tracciano per la prima volta il profilo di identità degli istituti professionali e degli istituti tecnici, anche attraverso uno specifico PECuP, il sistema di IeFP va, invece, a ordinamento privo di un dispositivo-quadro in grado di rappresentare in maniera compiuta e organica la sua identità, nonché le sue finalità pluridimensionali (educativa, culturale, professionale) più generali; i riferimenti per quest'ultime rimangono quelli del 2005. La stessa attuale connotazione della IeFP come "sistema in filiera", non più costituita dai soli trienni di qualificazione ma anche dai quarti anni di diploma professionale in veste di "ponte" verso ulteriori opportunità di crescita personale e professionale, rende evidente l'importanza, e la conseguente necessità, di disegnare un nuovo PECuP per il sistema di IeFP in grado di rispecchiare quella che è attualmente la specifica fisionomia dei percorsi triennali e di quelli quadriennali.

Mettendo a sintesi tutti gli elementi che possono essere rintracciati nei vari atti, documenti, dispositivi, strumenti che concorrono all'attuale ordinamento della IeFP e valorizzati nell'ottica della costruzione di un nuovo PECuP, è possibile elaborare i Profili di seguito presentati. Questi ultimi, a prescindere dagli esiti dei futuri confronti nazionali interistituzionali sulla questione, possono rappresentare, per chiunque si trovi coinvolto in ruoli di programmazione e progettazione

formativa nei singoli sistemi territoriali di IeFP , contenitori dai quali attingere elementi per declinare a livello locale le dimensioni “portanti” di un sistema di IeFP coerente con il nuovo quadro ordinamentale nazionale.

- a. Profilo educativo, culturale e professionale in esito ai percorsi triennali di qualifica: una proposta

#### Dimensione educativa

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale triennali sostengono la crescita e la valorizzazione della persona come elemento centrale del processo educativo-formativo, assicurando l’educazione alla cittadinanza, l’educazione ambientale, l’educazione alla salute e al corretto rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e benessere della persona, la formazione spirituale e morale, l’apertura alle problematiche della pacifica convivenza tra i popoli, della solidarietà e del rispetto reciproco, l’educazione civile attraverso l’esperienza - fatta anche nel percorso formativo - di vivere in relazione con gli altri in una prospettiva di rispetto, di tolleranza, di responsabilità e di solidarietà.

#### Dimensione culturale

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale triennali perseguono l’elevazione del livello culturale degli studenti al fine di favorire la loro partecipazione ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale e di contribuire al loro sviluppo. Nello specifico, a conclusione dei percorsi, gli studenti sono posti nella condizione di:

- esprimere ed interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni, interagendo, anche in una o più lingue straniere, sul piano linguistico in contesti sociali e di lavoro;
- comprendere e riconoscere il ruolo del linguaggio matematico, dei suoi modelli di pensiero e di presentazione, nonché dell’indagine scientifica, con i suoi progressi, limiti e rischi delle applicazioni nella società, come strumenti per raggiungere un obiettivo, formulare una decisione, esprimere e risolvere situazioni problematiche in situazioni quotidiane e professionali;
- avvalersi di metodi, sussidi, strumenti, e dati propri del campo matematico, scientifico e tecnologico per comprendere la realtà e maturare competenze di giudizio e di valutazione;
- utilizzare consapevolmente e con spirito critico le tecnologie della società dell’informazione, tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo;
- collocare la propria esperienza di esercizio della cittadinanza nella vita quotidiana, cogliendo l’importanza dei codici di comportamento e delle maniere generalmente accettati nei diversi ambienti e comunità nonché le responsabilità che comporta ogni azione o scelta individuale sul benessere personale e sociale;
- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico;
- collocare nel più ampio contesto della cultura del vivere sociale la riflessione sulla dimensione spirituale e religiosa dell’esperienza umana;
- dare senso e prospettiva alla propria esistenza umana e lavorativa, elaborando, esprimendo e argomentando un proprio progetto di vita e di carriera professionale, fondato sulla consapevolezza delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà che le possono valorizzare e realizzare.

#### Dimensione professionale

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale triennali mettono gli studenti nella condizione di poter assumere un ruolo lavorativo attivo, con adeguate competenze per inserirsi in attività di

carattere operativo. Nello specifico, a conclusione dei percorsi, gli studenti sono posti nella condizione di:

- cogliere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le componenti fondamentali che ne hanno determinato l'evoluzione storica, tecnologica, sociale ed economica;
- identificare, cogliendo la specifica identità e deontologia professionale, la propria collocazione nell'ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici, le interdipendenze di ruolo e l'importanza del lavoro di gruppo;
- intervenire nelle diverse fasi dei processi di settore, per la parte di propria competenza, avvalendosi delle potenzialità creative delle tecnologie, delle tecniche specifiche, di prodotti e servizi innovativi, utilizzando strumenti di documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e con riguardo ai livelli di qualità richiesti, alla sicurezza, al benessere ed alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente nell'ottica della sostenibilità.

b. Profilo educativo, culturale e professionale in esito ai percorsi quadriennali di diploma:  
una proposta

#### Dimensione educativa

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale quadriennali sviluppano l'autonoma capacità di giudizio e di interazione con la realtà nelle sue diverse forme e dimensioni dentro un quadro di esercizio della responsabilità personale, sociale e professionale coerente ad un sistema di valori ispirato a una vita positiva, partecipata e costruttiva nella società. A conclusione dei percorsi gli studenti sono protagonisti nelle proprie scelte, esercitano indipendenza e intraprendenza per raggiungere, nella comprensione e nel rispetto della sfera privata degli altri e della coesione della comunità, obiettivi riguardanti la propria persona, il contesto educativo, la sfera professionale.

#### Dimensione culturale

I percorsi di istruzione e formazione professionale quadriennali favoriscono la padronanza di strumenti culturali e metodologici che consentono allo studente di gestire i processi interpretativi e riflessivi necessari per porsi criticamente di fronte alla realtà ed affrontare compiti o problemi, anche complessi, attraverso il sistematico collegamento tra quanto si acquisisce di nuovo, il mondo della propria esperienza e gli apprendimenti già capitalizzati nel patrimonio di conoscenze e di abilità personali. Nello specifico, a conclusione dei percorsi, gli studenti sono posti nella condizione di:

- avvalersi delle abilità e delle potenzialità personali nel campo delle strategie di apprendimento, della soluzione di problemi della sfera quotidiana e professionale, del lavoro di gruppo, della comunicazione attraverso forme e strumenti espressivi contestualizzati, della riflessione e valutazione critica, con spirito di iniziativa e auto imprenditorialità, nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;
- individuare, selezionare ed utilizzare gli strumenti culturali e metodologici necessari per la comprensione dei processi socio-economici e della realtà intesa come entità complessa, cogliendo nelle diverse forme di partecipazione attiva alla vita sociale e professionale l'ambito per lo sviluppo di relazioni funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive;
- interagire con la realtà di vita e professionale con consapevolezza delle proprie responsabilità e potenzialità, con protagonismo, indipendenza e intraprendenza nelle proprie scelte, sviluppando atteggiamenti improntati all'ascolto, al dialogo, al confronto, all'elaborazione, all'espressione e all'argomentazione delle proprie opinioni ed idee, padroneggiando abilità creative ed espressive, anche nelle lingue comunitarie, idonee per un'efficace interlocuzione.



### Dimensione professionale

I percorsi quadriennali mettono gli studenti nella condizione di poter assumere un ruolo lavorativo caratterizzato da un esercizio professionale di media complessità, fondato su un processo decisionale non completamente autonomo, con richiesta di collaborazione all'individuazione di alternative d'azione, anche elaborate fuori dagli schemi di protocollo, ma entro un quadro di azione che può essere innovato, ricalibrato e stabilito solo da altri. Nello specifico, a conclusione dei percorsi, gli studenti sono posti nella condizione di:

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all'individuazione delle risorse, alla predisposizione delle lavorazioni-fasi, all'organizzazione e sorveglianza delle attività operative svolte da altri, al monitoraggio *in itinere*, alla valutazione finale del risultato, all'implementazione di procedure di qualità e miglioramento continuo;
- promuovere e assicurare, anche rispetto all'operato di altri, l'assunzione in maniera organizzata e sistematica di comportamenti per un utilizzo consapevole e critico delle tecnologie e delle tecniche specifiche dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi lavorativi di settore nonché nel rispetto della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, dell'ambiente nell'ottica della sostenibilità;
- mettere in relazione la propria collocazione nell'ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi di settore con le specifiche interrelazioni con il mondo esterno, cogliendo il valore del proprio contributo nella produzione di servizi/prodotti coerenti rispetto al contesto ambientale, economico, culturale e sociale di riferimento;
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, valorizzando le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi in coerenza alle componenti di competitività del contesto lavorativo di riferimento e identificando le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale continui.